COMUNE DI MOJO ALCANTARA

PROVINCIA DI MESSINA

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Reg. Del N. 14

OGGETTO:

ADOZIONE REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA D.P.R.10/9/1990 N°285.

Sessione ordinaria

Seduta PUBBLICA ed in PRIMA convocazione

L'anno millenovecentonovantuno addì quattro del mese di maggio alle ore 20,00 nella Casa comunale e nella consueta sala delle adunanze del Comune.

Convocato il Consiglio su deliberazione della Giunta Municipale N. 129 del 22/4/1991 ed invitati i Consiglieri con avviso notificato ai sensi dell'art. 48 del D.L.P. Reg. 29-10-55, n. 6 giusta referto del Messo Comunale, il medesimo si è riunito.

Procedutosi all'appello risultano:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
CURRENTI Salvatore	X		MANTINEO Antonino	X	
PAPA Giuseppe	X		MINISSALE Giuseppe	X	
CANONACO Giovanni Vincenzo	X		PIAZZA Domenico Pietro		X
CERNUTO Francesco	X		POLIZZI Leonardo		X
TRIFFILETTI Salvatore	X		SILVESTRO Gaetano	X	
CERNUTO Sergio	X		SPOSITO Antonino	X	
GIAMBOI Giuseppe	X		ZUCCALÀ Luigi N.M.		X
LIMINA Natale Giuseppe		X			

Presenti N. 11

Assenti N. 4

Dei non intervenuti giustificano l'assenza:

Constatato che il numero dei presenti è legale, il Sig. CURRENTI SALVATORE –SINDACO

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario Sig. DR. GIUSEPPE MARCENO'

SCRUTATORI:

IL PRESIDENTE

Riferisce al Consiglio Comunale che bisogna provvedere all'approvazione di un nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria conforme alle disposizioni vigenti a seguito della emanazione del DPR 10/9/1990,n.285 pubblicato nella G.U.R.I.n.239 del 12/10/1990,che disciplina ex novo la materia;
Da atto che è stato predisposto un nuovo regolamento aggiornato alla nuova normativa;
Invita il consesso dopo lettura dei punti salienti del documento a deliberare in merito;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Presidente;
Esaminato il Regolamento sopradetto tramite la lettura dello stesso e ritenuto meritevole di approvazione;
Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1)Approvare,come approva,l'allegato Regolamento Comunale di Polizia mortuaria aggiornato ai sensi del DPR 10/9/90 n.285 costituito da numero 42 articoli che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberativo;
2)Ritenere abrogata,dalla data di effettiva entrata in vigore del presente ogni disposizione regolamentare contrastante con il regolamento stesso oggi adottato.

COMUNE DI MOJO ALCANTARA

PROV. DI MESSINA

====ò====

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

MODULOGRAFICA
Mod. L. D 0333/99

PRESENTAZIONE

Il testo di Regolamento comunale di Polizia Mortuaria che segue è predisposto tenendo presente il "nuovo" Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 12 ottobre 1990 e in vigore dal 27 ottobre 1990).
Esso è stato predisposto secondo i seguenti criteri:

a) *formulazine di un regolamento comunale che raccolga le norme lasciate all'autonomia dei Comuni, evitando, per quanto possibile, di riprodurre in esso previsioni già contenute nel Regolamento nazionale, al fine di evitare pleonasmi da un lato e, dall'altro, di confondere i diversi gradi di fonte giuridica in questa materia, che vede una gerarchia delle fonti complessa.*
Si va dal T.U.LL.SS. del 1934, al Regolamento nazionale, fino al Regolamento comunale. Inoltre nella materia, si intersecano altre norme regolanti materie specifiche;

b) *predisposizione di formulazioni normative elastiche, là dove l'autonomia locale trova spazio, in modo da consentire a ciascun Comune di operare le scelte che gli sono proprie e gli adattamenti del caso, aspetto questo che si ritiene importante in questa materia, che vede usi e consuetudini locali molto articolati. In questo senso sono previsti diversi istituti, alcuni più o meno diffusi, altri un pò più rari, ma la loro previsione è formulata per consentire ai Comuni di utilizzare il Regolamento comunale proposto nel modo più vicino alla propria realtà.*

Non è stata trascurata la influenza che sul Regolamento può avere la Legge 8 giugno 1990, n. 142 "Ordinamento delle autonomie locali", nè quella della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", in quanto si crede che si tratti di norme fondamentali.

Per quanto riguarda le tabelle relative alle tariffe, si suggerisce di approvare il Regolamento con la sola indicazione delle tabelle e con gli importi non determinati, in modo da consentire il loro aggiornamento senza dover ricorrere alla procedura di modifica dello stesso, lasciandone la determinazione dei criteri ad apposito atto del Consiglio Comunale e la sua determinazione ed eventuale aggiornamento alla Giunta Comunale, a seconda dei criteri che saranno stabiliti dal Consiglio stesso.

REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA MORTUARIA

PREMESSA

1. Il Regolamento di Polizia Mortuaria si articola in due parti.

PARTE I

2. La Parte I comprende il Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonchè le istruzioni che saranno emanate dalla competente Unità Sanitaria Locale, cui si rinvia.

PARTE II

3. La Parte II comprende le norme regolamentari comunali, qui di seguito riportate, nel rispetto di quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonchè delle altre norme di legge e regolamento a carattere nazionale o regionale.

4. La numerazione degli articoli delle due parti è indipendente.

PARTE II

TITOLO I
NORME GENERALI

Art. 1 - Polizia Mortuaria nel Comune

1. La Polizia Mortuaria comunale comprende tutte le funzioni svolte dal Comune in relazione alle morti delle persone, ai trasporti funebri, alla sepoltura, alla gestione dei Cimiteri comunali, alla vigilanza sulle sepolture private e sui sepolcri privati ed ogni altra analoga, non specificatamente attribuita ad altri enti od organi.

2. Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, per mezzo degli uffici e servizi amministrativi e tecnici del Comune e del Servizio Igiene Pubblica o del coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale, per quanto di competenza.

3. Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria e di attività comunque connesse con i cimiteri sono determinate con il regolamento di cui all'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Indicativamente e senza che la presente elencazione costituisca limite al regolamento suddetto, tali funzioni possono essere così ripartite:

a) L'Ufficio Servizi Cimiteriali provvede agli adempimenti amministrativi in materia di polizia mortuaria e cimiteriale, esclusi gli atti contrattuali, contabili o tecnici, attribuiti agli uffici competenti.
b) L'Ufficio di Segreteria provvede agli atti contrattuali.
c) L'Ufficio di Ragioneria provvede agli atti contabili.
d) L'Ufficio Tecnico Comunale provvede agli adempimenti di natura tecnica, alla costruzione, ampliamento, manutenzione e gestione dei Cimiteri, al personale addetto ai Cimiteri e alla loro custodia, e ad ogni altro adempimento di natura tecnica.

Art. 2 - Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei Cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei Cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati.

2. Chiunque causi danni a persone o cose sia personalmente che per fatto altrui ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art. 3 - Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, oppure obbligatori e quelli classificati gratuiti dalla legge o dal regolamento.

2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi, indicativamente:

a) la visita necroscopica;
b) il servizio di osservazione dei cadaveri;

c) l'ossario comune;

l) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed istituzioni che se ne facciano carico.

3. Il Consiglio Comunale con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 32, 2° comma, lettera g) della Legge 8 giugno 1990, n. 142, può individuare particolari servizi da erogare in forma gratuita.

4. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite nelle tabelle delle tariffe allegato "A" al presente Regolamento, di cui formano parte integrante e contestuale.

Art. 4 - Atti a disposizione del pubblico

1. Presso i Cimiteri sono conservati a disposizione del pubblico:

a) il registro di cui all'art. 52 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
b) copia del presente Regolamento comunale;
c) copia della planimetria del Cimitero in scala 1 : 500 (art. 54 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285);
d) l'orario di apertura e chiusura del Cimitero;
e) copia dei provvedimenti sindacali con cui sono regolate le esumazioni e le estumulazioni ordinarie;

TITOLO II
DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Art. 5 - Depositi di osservazione ed obitori

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero.

2. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco ovvero dall'Autorità Giudiziaria, anche per mezzo della Polizia Giudiziaria.

TITOLO III
TRASPORTI FUNEBRI

Art. 6 - Trasporti funebri

1. Per trasporti funebri si intendono:

a) il trasporto di salme dal luogo del decesso, ovunque avvenuto, al deposito di osservazione o all'obitorio;

b) il trasporto di salme o di feretri dal luogo del decesso od ove comunque si trovino al Cimitero dove deve avvenire la sepoltura;

c) il trasporto di feretri, di cassette ossario da altro Comune o dall'estero.

Art. 7 - Rimesse di carri funebri

1. Le rimesse di carri funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, che terrà conto delle previsioni urbanistiche vigenti al momento della richiesta, nonchè dei seguenti criteri di massima:

a) la rimessa dovrà trovarsi in posizione tale che l'entrata e l'uscita dei carri funebri non sia di ostacolo alla circolazione veicolare o pedonale,
b) essa dovrà essere convenientemente distanziata o convenientemente separata da altri fabbricati e disporre di idonee attrezzature che consentano lo svolgimento delle operazioni di pulizia e disinfezione dei carri senza che vi possano assistere estranei, nè creino emissioni di rumori, acque, fumi o altre esalazioni,
c) dispongano di adeguate attrezzature per lo smaltimento dei prodotti di pulizia e disinfezione,
d) lo smaltimento dei prodotti e residui delle operazioni di pulizia é disinfezione avvenga nel rispetto della normativa concernente la tutela ambientale.

Art. 8 - Orario dei trasporti funebri

1. Il Sindaco determina con propria ordinanza gli orari di effettuazione dei trasporti funebri.

2. La richiesta di effettuazione dei trasporti funebri è fatta tenuti presenti gli orari determinati ai sensi del 1° comma e le richieste pervenute in precedenza.

3. Per tali richieste i familiari e le imprese munite della licenza di cui all'art. 115 T.U.LL.PP.SS. sono in condizione di parità ed, in caso di pluralità di richieste per lo stesso servizio, prevale l'ordine della richiesta.

Art. 9 - Modalità dei trasporti

1. I servizi di trasporto funebre devono essere eseguiti con idonei carri funebri chiusi.

2. L'uso del carro funebre non è obbligatorio per il trasporto di bambini di età inferiore ai 10 anni, di nati morti, di feti, di cassette ossario, di ossa o parti di cadavere. In questi casi il trasporto va eseguito in vettura privata chiusa.

3. Il carro funebre dovrà trovarsi sul luogo di partenza del trasporto funebre almeno 10 minuti prima dell'orario fissato per la partenza.

4. In casi particolari ed eccezionali, a richiesta dei familiari, il Sindaco può autorizzare che il trasporto funebre venga effettuato, per l'intero percorso o per parte di esso, a piedi, recando il feretro a spalle. In tali casi dovrà essere assicurato che il trasporto funebre venga effettuato in condizioni tali da evitare ogni danneggiamento al feretro e l'incolumità delle persone che lo trasportano o seguono il corteo.

5. Nel caso di cui al precedente comma, i richiedenti dovranno formalmente esonerare il Comune da ogni responsabilità civile e penale conseguente al trasporto medesimo.

Art. 10 - Percorsi dei trasporti funebri

1. Il Sindaco determina i percorsi dei trasporti funebri con propria ordinanza, anche separata, ove necessario, da quella di cui all'art. 9, 1° comma.

2. In casi particolari, a richiesta dei familiari, possono essere autorizzati, caso per caso, percorsi diversi

Art. 11 - Luogo e modalità di sosta per i cadaveri in transito

1. Nell'effettuazione dei servizi di trasporto funebre possono essere consentite soste intermedie, per la durata strettamente necessaria, per prestare al defunto le onoranze funebri, nel rispetto della volontà del defunto o dei familiari.

2. In caso di cadaveri in transito, può essere consentita la sosta dei feretri, a richiesta dei familiari o dell'incaricato del trasporto, per il tempo necessario a quanto ha indotto alla sosta e, in ogni caso per un periodo non superiore a 12 ore.

3. In tali casi, il feretro viene depositato nella cella mortuaria.

Art. 12 - Trasporti particolari

1. Quando la salma non sia nella propria abitazione (deposito di osservazione, obitorio, ospedali o istituti o altrove), il Sindaco, a richiesta dei familiari, con proprio provvedimento può autorizzare che il funerale abbia inizio dall'abitazione, dove la salma verrà trasferita, in forma privata, prima dell'orario richiesto per il servizio di trasporto funebre.

2. I trasporti in forma privata avranno comunque luogo nel rispetto degli orari stabiliti per i normali trasporti funebri.

3. Analogamente potranno essere autorizzati trasporti in forma privata per luoghi, diversi dall'abitazione, ove si attribuiscano speciali onoranze.

TITOLO IV
CIMITERI - SERVIZI - COSTRUZIONE

Art. 13 - Servizio di custodia

1. Il Sindaco determina con propria ordinanza l'orario di apertura al pubblico dei Cimiteri.
2. Il servizio di custodia dei cimiteri è assicurato con personale comunale

3. Il responsabile del servizio di custodia sovraintende all'attività dei custodi e svolge le incombenze attribuitegli dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dal presente Regolamento.

Art. 14 - Piano regolatore cimiteriale - Delimitazione dei reparti

1. Nei Cimiteri sono delimitati i seguenti reparti:

- a) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività
- b) tumulazioni per famiglie o collettività (tombe di famiglia)
- c) ossario comune

2. La delimitazione dei reparti e delle sepolture previste in essi deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

3. Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione, le cui dimensioni non possono eccedere le seguenti:

a) superficie dell'area: cm. 260 per cm. 110
b) distanza dai viali: cm. — su ogni lato
c) superficie coperta: cm. 260 per cm. 110

Art. 15 - Sepolture private

1. Le sepolture private possono consistere:

- a) nell'uso temporaneo di sepolture in campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione, della durata di 50 anni dalla data della concessione;
- b) nell'uso temporaneo di tumulazioni per famiglie o collettività (tombe di famiglia) per la durata di 50 anni dalla data della concessione;

2. Le concessioni di cui al precedente comma, possono essere rinnovate a richiesta dei concessionari o loro discendenti diretti, per una durata pari a quella iniziale, il rinnovo costituisce facoltà attribuita ai concessionari e, parimenti, costituisce facoltà discrezionale del Comune acconsentirlo.

TITOLO V
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 16 - Esumazioni ed estumulazioni ordinarie

1. Sono esumazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza del decennio dalla inumazione, a condizione che sia completato il processo di mineralizzazione dei cadaveri. In tal caso, sono esumazioni ordinarie quelle relative a cadaveri per i quali il processo di mineralizzazione sia completato, anche se il periodo di inumazione ecceda i 10 anni.

2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza della concessione o, nel caso di concessioni di durata superiore a 50 anni, dopo questo periodo e, comunque, indipendentemente dal periodo decorso, ove risulti completato il processo di mineralizzazione dei cadaveri.

3. Il Sindaco regola le esumazioni ed estumulazioni ordinarie con proprio provvedimento.

4. È ammessa, a richiesta, la presenza di familiari al momento dell'esecuzione delle operazioni di esumazione ordinaria e di estumulazione.

Art. 17 - Esumazioni ed estumulazioni straordinarie

1. Sono esumazioni ed estumulazioni straordinarie quelle non indicate all'articolo precedente.

2. Le esumazioni straordinarie sono autorizzate nei casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria oppure su autorizzazione del Sindaco, a richiesta del coniuge o del parente più prossimo o, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, di tutti gli stessi, nel caso di cui all'art. 83, 1° comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, solo qualora concorrano gravi motivi debitamente comprovati. In ogni caso tale autorizzazione ha carattere eccezionale.

3. Le estumulazioni straordinarie possono essere autorizzate, a richiesta dei familiari di cui al comma precedente. alle condizioni indicate all'art. 88 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

4 Nel caso di esumazioni straordinarie è vietata la presenza di familiari o di altre persone diverse dal personale comunale o da quelle tenutevi in ragione del proprio ufficio, salve le diverse disposizioni che l'Autorità Giudiziaria ritenga di impartire.

Art. 18 - Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si rinvengano oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di custodia, al momento della richiesa dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio Servizi Cimiteriali.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Comune, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di _____ mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 19 - Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture ordinarie e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, restano di proprietà della famiglia, dei concessionari o loro aventi causa, che sono tenuti a rimuoverli entro 1 mesi.

2. Decorso questo termine senza che sia stato provveduto, il Sindaco provvede a diffidarli, anche a mezzo di pubbliche affissioni, a provvedere alla rimozione entro e non oltre il termine di 15 giorni.

3. Qualora i soggetti tenuti non provvedano entro il termine di cui al comma precedente, i materiali e le opere restano disponibili al Comune che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei Cimiteri o altrimenti, con piena facoltà di alienarli con il metodo dell'asta pubblica.

4. Il ricavato delle alienazioni potrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

5. Il Sindaco può autorizzare, a richiesta, gli aventi diritto a reimpiegare i materiali e le opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 6° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o in altro luogo idoneo, salva la potestà degli aventi diritto di reclamarli entro il termine di cui al 2° comma.

TITOLO VI
SEPOLTURE PRIVATE

Art. 20 - Sepolture private

1. La sepoltura privata consiste nel diritto d'uso delle sepolture indicate all'art. 15, 1° comma, lettere c), e),

2. Il diritto d'uso consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

3. Ogni concessione del diritto d'uso su aree o manufatti deve risultare da apposito atto di concessione redatto nella forma dell'atto pubblico, contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

4. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
- la natura della concessione e la sua identificazione,
- la sua durata,
- la persona o le persone o, nel caso di Enti e collettività, degli organi del concessionario,
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione,
- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso,
- la prova dell'avvenuta corresponsione della tariffa prevista,
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione.

5. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile per atti "inter vivos", né per disposizone testamentaria. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

6. È ammessa in ogni momento la retrocessione a favore del Comune.

7. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

8. Le concessioni possono essere soggette a revoca per esigenze di pubblico interesse o a decadenza in caso di inadempienza da parte dei concessionari nelle forme e con le modalità del presente Regolamento.

Art. 21- Concessionari

1. Concessionario è la persona fisica che ha stipulato l'atto di concessione, salvo che si tratti di collettività, Enti od istituzioni per i quali il concessionario è individuato nella persona che ne ha la rappresentanza oppure se l'atto di concessione sia stato stipulato da un procuratore speciale, la cui qualità risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, allegata all'atto di concessione, e nella quale risulti determinata la persona in favore della quale è stipulato.

2. Nelle sepolture private concesse a persone fisiche, il diritto di sepoltura spetta al concessionario medesimo e alle persone della sua famiglia.

3. Per persone della famiglia del concessionario si intendono le persone indicate nell'art. 433 codice civile, salva la facoltà del concessionario stesso di restringere od ampliare il diritto di sepoltura ad altre persone al momento della stipula dell'atto di concessione.

4. Nel caso di cui al comma precedente, l'individuazione dei soggetti per i quali il diritto di sepoltura è ristretto od ampliato deve essere esattamente indicata o ne devono essere precisati i criteri di individuazione.

5. Nelle sepolture private a tumulazione, a richiesta dei concessionari e dietro versamento dell'apposita tariffa da parte degli stessi, oltre alle persone del concessionario e della sua famiglia, può essere autorizzata la tumulazione di persone che siano state conviventi con il concessionario o con persone della sua famiglia

(opzione)
in qualsiasi momento precedente al decesso

6. La richiesta del concessionario e ogni altra dichiarazione occorrente per la tumulazione di persone diverse dal concessionario e membri della sua famiglia sono autenticate da uno dei pubblici ufficiali indicati nell'art. 20 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 22 - Concessioni a collettività, enti od istituzioni

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo precedente, l'atto di concessione in favore di collettività, enti od istituzioni deve indicare il soggetto concessionario e le persone cui è riservato il diritto di sepoltura o i criteri per la loro precisa individuazione.

Art. 23 - Modalità per ottenere una concessione cimiteriale

1. Chiunque intenda ottenere la concessione di una sepoltura privata deve presentare domanda al Sindaco, indicando il Cimitero, il tipo della concessione richiesta e, se la richiesta, eventualmente, viene presentata da terzi, il concessionario.

2. La domanda di concessione comporta, di diritto, la sottomissione del richiedente e del concessionario a tutte le disposizioni del presente Regolamento, anche se non espressamente richiamate nella domanda stessa.

3. Ad eccezione delle concessioni riguardanti tombe di famiglia, le concessioni di sepolture hanno luogo solo in occasione della sepoltura delle persone cui sono destinate e vengono assegnate per ordine progressivo delle sepolture disponibili.

4. In via eccezionale, il Sindaco può autorizzare la concessione di sepolture private, diverse dalle tombe di famiglia, a disposizione di persone viventi nei seguenti casi:
a) a persone che abbiano compiuto 65 anni di età;
b) a persone che non abbiano parenti od affini entro il 6° grado;
c) a condizione che la concessione in occasione della sepoltura e i posti disponibili siano destinati ad accogliere il coniuge o parente di 1° grado del defunto per cui la concessione è richiesta.

Art. 24 - Vigilanza del Sindaco

1. Nessuna operazione può compiersi nella sepoltura privata se non sia intervenuta preventiva autorizzazione del Sindaco, a richiesta dal concessionario.

2. Il Sindaco esercita la vigilanza non solo ai fini della polizia mortuaria o del mantenimento in stato di decoro e sicurezza delle opere, ma anche in relazione all'esercizio del diritto d'uso e alla trasmissione dello stesso.

Art. 25. - Tombe di famiglia

1. La concessione di tombe di famiglia può avere per oggetto:

a) l'assegnazione di aree per la costruzione di sepolture private a tumulazione, nel rispetto del piano regolatore cimiteriale;

b) l'assegnazione di tumulazioni costruite dal Comune.

2. Nel primo caso, la concessione è subordinata alla concessione edilizia per il progetto della costruzione che si intende edificare.

3. I lavori dovranno essere completati entro 3 anni dall'atto di concessione, pena la revoca della concessione senza che il concessionario, o suoi aventi causa, abbiano titolo a ripetere le somme versate per la concessione.

4. Eventuali danni alla proprietà comunale o privata fanno interamente carico al concessionario, che ne risponde in solido con il costruttore e con il Direttore dei Lavori.

5. La sepoltura non potrà essere utilizzata se non sia intervenuto l'atto di collaudo da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, le cui spese gravano sul concessionario;

6. Nel secondo caso, il Comune non provvede a decorazioni, né alla posa di lapidi, il cui onere spetta ai concessionari, nel rispetto degli spazi loro assegnati sulla base del progetto di costruzione e previa approvazione del progetto.

7. Nel caso più concessionari intendano installare un'unica lapide, per motivi estetici o altro, il progetto di installazione della lapide deve essere sottoscritto da tutti i concessionari interessati.

8. Il collocamento della lapide dovrà avvenire entro un anno dalla concessione, e, comunque, entro 3 mesi dalla sua autorizzazione.

Art. 26- Sepolture private - Esercizio dei diritti d'uso

1. Nelle sepolture private l'esercizio del diritto d'uso spetta al concessionario ai sensi del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e del presente Regolamento.

2. In particolare, nessun atto inerente al seppellimento o ad esumazioni ed estumulazioni è permesso ogni qual volta sorga un legittimo dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte degli aventi diritto.

3. Il richiedente deve provare il proprio diritto, con l'atto di concessione, o rimuovere l'opposizione.

4. Qualora il richiedente sia soggetto avente diritto, si presume la sua legittimazione ad agire anche in nome e per conto degli altri.

5. Le eventuali controversie tra più aventi diritto vanno risolte direttamente tra i medesimi avanti all'Autorità Giudiziaria, restando il Comune estraneo ad ogni questione inerente i rapporti intercorrenti tra gli stessi.

Art. 27- Divisione e rinuncia

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 20 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

3. Nelle stesse forme e modalità, uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o personale per sé e per i propri aventi causa del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

4. Tali richieste sono recepite con provvedimento di presa d'atto del Sindaco.

5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

Art. 28 - Morte del concessionario

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 21, 2°, 3° o 4° comma sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio Servizi Cimiteriali entro 1 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

2. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato, con provvedimento del Sindaco, esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 21, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

3. Trascorso tale termine senza che sia stato provveduto alla richiesta di variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza con le procedure di cui all'art. 31.

4. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 25, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari.

5. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 20 anni dall'ultima sepoltura, se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di revoca della concessione con le procedure di cui all'art. 31.

6. La concessione revocata, una volta liberata dalle salme e dai resti mortali ed eseguite le eventuali opere di messa in pristino, può essere oggetto di assegnazione a terzi.

Art. 29- Sepolture private - Scadenza

1. L'Ufficio Servizi Cimiteriali provvederà a segnalare al concessionario, o ai suoi aventi causa, la scadenza della concessione di sepoltura privata, che potrà essere rinnovata solo dopo la sua scadenza.

2. Il rinnovo è ammesso nei confronti delle persone individuate nell'art. 21.

3. Qualora il concessionario, o suoi aventi causa, non fosse reperibile, eseguite le ricerche del caso, la segnalazione potrà effettuarsi mediante pubbliche affissioni da eseguirsi in qualsiasi periodo e, di preferenza per quanto possibile, nel periodo concomitante alla Commemorazione dei Defunti.

4. Le pubbliche affissioni hanno luogo all'albo pretorio del Comune e mediante deposito tra gli atti a disposizione del pubblico di cui all'art. 4\

5. I termini eventualmente connessi con le suddette pubbliche affissioni sono calcolati rispetto alle pubblicazioni eseguite all'albo pretorio del Comune.

Art. 30 - Manutenzione delle sepolture private

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

Art. 31 - Decadenza e revoca delle sepolture private

1. Il Comune ha la facoltà di dichiarare in ogni momento la revoca delle concessioni di sepolture private per motivi di funzionalità, di decoro, per violazioni del presente Regolamento o per gravi mancanze o comportamenti, anche rivolti a terzi, che ledano il diritto del pubblico o di altri concessionari a fruire del Cimitero o delle concessioni loro assegnate.
2. La dichiarazione di revoca di cui al precedente comma è deliberata dalla Giunta Comunale ed è pronunciata con atto del Sindaco.
3. Ogni qualvolta si renda necessario provvedere a dichiarazioni di decadenza o di revoca nei casi previsti dal presente Regolamento, il Sindaco provvede a notificare agli interessati l'avvio del relativo procedimento, diffidandoli a provvedere entro il termine di 30 giorni.
4. Copia della diffida è affissa all'albo pretorio del Comune e depositata tra gli atti a disposizione del pubblico nel Cimitero.
5. Decorso il termine suddetto senza che sia stato provveduto, oppure, in caso di irreperibilità degli interessati, decorsi 30 giorni dall'ultimo giorno della pubblicazione della diffida, la dichiarazione di decadenza o di revoca è pronunciata con atto del Sindaco, salvo il caso di cui al 1° e 2° comma.
6. La copia della dichiarazione di decadenza o di revoca è conservato nel fascicolo della sepoltura privata di che trattasi.

Art. 32 - Fascicoli per le sepolture private

1. Per ogni sepoltura privata è formato un fascicolo nel quale sono registrati e raccolti tutti gli atti che le si riferiscono.

Art. 33 - Concessioni perpetue

1. Le sepolture private concesse a tempo indeterminato (perpetue) anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, conservano tale caratteristica se stabilita dai relativi atti di concessione.

Art 34 - Retrocessione di sepoltura privata

1. La rinuncia della concessione di sepoltura privata è ammessa in ogni tempo esclusivamente in favore del Comune.
2. Per le concessioni a tempo indeterminato, il valore della durata si assume, convenzionalmente, pari a 99 anni.

TITOLO VII
ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 35- Divieti

1. Nei Cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la sacralità del luogo e la sua destinazione.

In particolare, è vietato:

a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, usare strumenti di diffusione sonora,
b) introdurre oggetti estranei o indecorosi,
c) rimuovere da sepolture altrui fiori, piante, ornamenti, lapidi od oggetti votivi,
d) abbandonare fiori o rifiuti al di fuori degli appositi contenitori,
e) asportare dal Cimitero oggetti senza autorizzazione del responsabile del servizio di custodia,
f) calpestare le aiuole e le sepolture, sedere sulle sepolture o scrivere su di esse, camminare al di fuori dei viali,
g) disturbare i visitatori, in qualsiasi modo e sopratutto con l'offerta di servizi od oggetti,
h) distribuire volantini, indirizzi, raccogliere petizioni, attuare azioni di pubblicità a favore di ditte private aventi scopo di lucro,
i) fotografare i cortei funebri o opere cimiteriali se non con il consenso del Comune e degli interessati,
l) eseguire lavori sulle sepolture senza autorizzazione del Comune,
m) chiedere elemosina, fare questue o raccolta di fondi, salvo non sia intervenuta autorizzazione scritta del Sindaco,
n) assistere alle esumazioni od estumulazioni di salme di persone estranee o nei casi in cui ciò sia altrimenti vietato,
o) riprodurre sui monumenti ed oggetti funebri o votivi, di qualsiasi dimensione, il nome della ditta esecutrice o fornitrice. Eventuali elementi identificativi vanno tempestivamente rimossi,
p) svolgere cortei o simili, salvo che per le annuali celebrazioni in occasione della ricorrenza della Commemorazione dei Defunti o previa autorizzazione del Sindaco,
q) coltivare piante o altre essenze vegetali, anche se a decoro delle sepolture, senza autorizzazione del Sindaco, che la può concedere solo ove le essenze vegetali che si intendono mettere a dimora presentino caratteristiche di lieve radicazione,
r) entrare o introdurre nel Cimitero biciclette, ciclomotori, motociclette, motocarri, automezzi, autocarri o altri mezzi o veicoli, salvo che in ragione di lavori da eseguirsi nel Cimitero e l'uso di tali mezzi, ivi compresi gli elementi identificativi (targa, ecc.) risulti dall'autorizzazione. Tale divieto non si applica ai mezzi comunali.

Art. 36- Ornamenti delle sepolture

1. L'installazione di lapidi, monumenti, ricordi funebri o parti ornamentali di carattere stabile o semifisso, nonché l'introduzione nel Cimitero dei relativi materiali è subordinata ad autorizzazione scritta del Sindaco, quando non sia richiesta la concessione edilizia.

2. Per ottenere l'autorizzazione, i concessionari devono presentare apposita istanza al Sindaco, corredata dai relativi disegni in scala conveniente e dall'indicazione dei materiali che si intendono impiegare.

3. I materiali possono essere introdotti nel Cimitero solo per il tempo necessario all'installazione e devono essere, per quanto possibile, già predisposti e lavorati.

4. I lavori devono essere eseguiti esclusivamente negli orari fissati dal Sindaco, con proprio provvedimento, e a condizione che sia presente personale comunale.

5. I vasi e le altre installazioni mobili o rimuovibili devono recare, anche in posizione non direttamente visibile, il nominativo della persona cui appartengono.

Art. 37 Imprese esecutrici di lavori all'interno dei cimiteri - Elenco delle ditte autorizzate

1. Le ditte autorizzate ad eseguire lavori nei cimiteri sono, in ogni caso, tenute al rispetto del presente Regolamento, nonchédelle singole prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate per ciascun lavoro, di volta in volta richieste dagli aventi diritto, le quali vanno esibite al responsabile del servizio di custodia o, in sua assenza, al custode, ad ogni ingresso nel Cimitero.

2. In caso di violazioni del Regolamento o delle prescrizioni indicate nelle autorizzazioni o di comportamenti che, a giudizio dell'Amministrazione, contrastino con il carattere del luogo o con i principi della correttezza o siano di pregiudizio a terzi, si applica quanto previsto dagli articoli da 106 a 110 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e il Sindaco pronuncia la sospensione dei lavori per un periodo determinato.

3. La sospensione comporta l'inibizione ad ogni attività all'interno dei Cimiteri per il periodo della sua durata ed è notificata per mezzo di messo comunale all'interessato, e contemporaneamente comunicata all'Ufficio Tecnico Comunale e al responsabile del servizio di custodia. Essa ha effetto dal 10° giorno successivo all'avvenuta notifica.

Art. 38 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale dei Cimiteri è tenuto al rispetto del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei Cimiteri.

2. Inoltre, è tenuto:

a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

3. Al personale suddetto è vietato:

a) eseguire, all'interno dei Cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerente ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei Cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei Cimiteri.

4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

5. Il personale dei Cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

TITOLO VIII
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 39 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale titolarità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

3. Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

4. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Art. 40 - Decorrenza

1. In attesa dell'adozione dello Statuto, il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo al compimento delle seconde pubblicazioni, da eseguirsi dopo l'acquisizione dell'omologazione prevista dall'art. 345 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 41 - Concessioni pregresse

1. Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata di concessione, il regime indicato nell'atto di concessione.

Art. 42 - Sepolture private a tumulazione pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.
(nota: trattandosi di presunzione "juris tantum", essa non è idonea per l'esercizio del diritto di sepoltura, ma è necessaria una sentenza acclarativa dell'Autorità Giudiziaria che tenga luogo dell'atto di concessione mancante e per individuare la famiglia).

2. I concessionari di sepolture a tempo indeterminato (perpetue), in qualsiasi epoca assegnate, possono chiedere la sostituzione della concessione in essere con una nuova concessione della durata di anni 33, .

3. La nuova concessione del diritto d'uso sulla stessa sepoltura e per la durata di cui al comma precedente, decorrente dalla stipula del nuovo contratto, potrà riguardare lo stesso concessionario, o suoi aventi causa, salvi gli adempimenti di cui all'art. 28 e sarà effettuata senza oneri per il richiedente, salve le spese contrattuali.

4. Qualora il concessionario sia deceduto, la richiesta dovrà essere fatta da tutti gli aventi causa o da uno solo di essi, in nome e per conto di tutti gli aventi diritto, con l'esplicita dichiarazione di esonero dell'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità conseguente, tenuto presente l'art. 35, 5° comma.

5. Allo scadere del periodo di durata del diritto d'uso, di cui al 2° comma, la concessione rientra nella disponibilità del Comune, salva la possibilità di rinnovo alle condizioni previste dal Regolamento per le nuove concessioni.

6. Salvo quanto previsto dai commi precedenti, i titolari di concessioni cimiteriali a tempo indeterminato possono chiedere, con le modalità di cui ai commi precedenti, la sostituzione della concessione in essere con una nuova concessione della durata rispettivamente prevista per ciascun tipo di concessione dall'art. 15 .

ALLEGATO A

TARIFFE

Tabella 1 - Concessioni

1) Concessione o rinnovo di concessione di sepolture private a tumulazione per famiglie e collettività (tombe di famiglia)
Cappella £ 75.000 mq.

2) Concessione o rinnovo di concessione di aree per costruzione di sepolture private a tumulazione per famiglie e collettività, al metro quadrato £. 30.000 mq.

Il presente Regolamento è stato adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ in data _____, è stato ricevuto dal Comitato di Controllo il _____ sotto il n. _____ e la deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il _____

(oppure) ed è stato esaminato nella seduta del _____ formulando osservazioni, cui sono stati forniti i richiesti chiarimenti il _____ come da _____

È stato pubblicato dal _____ al _____ e in data _____ inoltrato al Ministero della Sanità, Direzione Generale per l'Igiene Pubblica, che l'ha ricevuto il _____ ed essendo decorsi 60 giorni senza che siano state sollevate osservazioni deve intenderi acquisita l'omologazione di cui all'art. 345 T.U.LL.SS. *(oppure)* che ha formulato osservazioni, recepite con _____

La seconda pubblicazione ha avuto luogo dal _____ al _____ e il primo giorno del mese successivo è il 1° _____

_____, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conforma.

IL PRESIDENTE
CURRENTE SALVATORE

Il Consigliere Anziano
PAPA GIUSEPPE

Il Segretario
DR. GIUSEPPE MARCENO'

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario, certifica che la presente deliberazione venne pubblicata all'Albo pretorio il giorno festivo 19/5/1991 a norma dell'art. 197 del D. L. del Presidente della Regione, Siciliana, del 29-10-1955, n. 6 e che contro la stessa furono presentati reclami. In fede.

Dalla Residenza Municipale, li 20/5/1991

Repubblicata dal 20/6 al 4-7-91

Il Segretario
DR. GIUSEPPE MARCENO'

Spedita alla Commissione Provinciale di Controllo di MESSINA il 20/5/1991 con foglio N. 1603 di Prot. alleg. N.

Il Segretario
DR. GIUSEPPE MARCENO'

COMMISSIONE PROVINCIALE DI CONTROLLO DI

N. 53636/12377 Div.

Seduta del 10-6-91

VISTO:
non si rilevano vizi di legittimità anche nel merito

li 11-6-91

IL PRESIDENTE
F.to Sentina

La presente deliberazione è divenuta eecutiva ai sensi degli artt. 80, 81 e 82 dell'Ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con D.L.P. Reg.le 29-10-1955 n. 6.

Addì, 19

Il Segretario Comunale

IL SINDACO